

R.g. 23157/19

Ud. 14.1.2020 – P.U. – Pubbl. 28/5/2020 – Racc. Gen. 10081/20 – Rel. Cosentino

Disciplinare magistrati – giudice di tribunale – incolpazione disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), per avere violato l’obbligo di astensione in alcuni procedimenti penali nei quali i difensori degli imputati erano docenti universitari con i quali il magistrato aveva pubblicato lavori scientifici, collaborando presso la relativa cattedra – la Sezione disciplinare condanna per due casi ed assolve per un terzo – le S.U. cassano la sentenza di condanna (n. 2301 del 2019) – la Sezione disciplinare, in sede di rinvio, assolve per un episodio e per l’altro riconosce l’esimente della scarsa rilevanza del fatto – ricorso del magistrato per violazione di legge in relazione alla precedente sentenza delle S.U. e mancanza della motivazione (RGN 23157/2019).

Le S.U. accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata (che, in sede di rinvio, aveva assolto l’incolpato dall’incolpazione relativa alla sua mancata astensione in un procedimento penale con la formula “perché l’illecito disciplinare non è configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza”) e, decidendo nel merito, assolvono l’incolpato per essere rimasto escluso l’addebito. Le S.U. rilevano che la Sezione disciplinare non ha apprezzato nella sua esatta portata il *dictum* della sentenza di annullamento con rinvio, la quale, nel momento stesso in cui chiedeva al giudice di rinvio di considerare la natura effettiva delle due udienze, implicitamente postulava il principio che l’obbligo di astensione gravante su un magistrato impedisce al medesimo di compiere le attività processuali direttamente o indirettamente rilevanti ai fini della decisione, ma non gli preclude il compimento di attività che, in concreto, si palesino prive di qualunque portata decisoria e risultino destinate esclusivamente a garantire l’ordinata e sollecita prosecuzione dell’attività giurisdizionale, nell’interesse dell’amministrazione della giustizia e nel rispetto del principio della ragionevole durata del giudizio. Le S.U. rilevano quindi che l’impugnata sentenza è incorsa nella violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., perché ha ommesso di considerare la natura effettiva delle due udienze, ossia di apprezzare la natura necessitata dei rinvii ivi stabiliti, imposti da ragioni processuali oggettive che avevano indotto il pubblico ministero ad aderire all’istanza di rinvio di un difensore.

R.g. 32792/19

Ud. 25.2.2020 – P.U. – Pubbl. 28/5/2020 – Racc. Gen. 10086/20 – Rel. Lombardo

Disciplinare magistrati – Giudice del Tribunale di Palermo sottoposto a procedimento penale per “gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione in atti giudiziari” – Adozione in sede penale della misura dell’interdizione dall’esercizio delle funzioni per un anno – Conseguente adozione da parte della Sezione disciplinare del CSM della sospensione cautelare obbligatoria e di quella facoltativa con collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura e corresponsione dell’assegno alimentare nella misura indicata dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006 – Derubricazione in sede penale del reato contestato da corruzione “propria” a corruzione “impropria” – Annullamento senza rinvio, da parte della VI sezione penale della Corte di cassazione degli atti del procedimento penale in base ai quali la Sezione disciplinare aveva adottato i suindicati provvedimenti e della misura cautelare applicata in quella sede – Richiesta di revoca delle misure cautelari disciplinari da parte dell’incolpato – In tale sede la Sezione disciplinare dopo aver revocato la sospensione cautelare obbligatoria, ha adottato, in sostituzione della misura cautelare facoltativa, la misura del trasferimento provvisorio dell’incolpato ad altra sede giudiziaria – Tale decisione è stata presa sull’assunto secondo cui alcuni dei fatti contestati, a prescindere dalla loro rilevanza penale, integrino il “fumus” dell’illecito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 cit. – Nel presente ricorso tale decisione viene impugnata dall’incolpato per tre motivi (NGR 32792/19).

Le SU rigettano il ricorso ed enunciano i seguenti principi di diritto: a) in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, quando tra il fatto contestato nel capo di incolpazione e quello ritenuto nel provvedimento decisorio esiste un rapporto di continenza, nel senso che gli elementi costituenti il fatto ritenuto sono tutti inclusi tra gli elementi costituenti il fatto contestato, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e legittimamente il CSM può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto: b) ai fini della sostituzione di una misura cautelare “più grave” con una “meno grave” (cd. sostituzione in melius) non è necessaria la richiesta del pubblico ministero, ma è sufficiente sentire il parere

del medesimo, che ha carattere di parere obbligatorio e non vincolante; c) a fronte della istanza con la quale l'incolpato ha chiesto la revoca della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, applicata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, legittimamente il CSM può, anche in assenza di espressa richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, anziché accogliere l'istanza, sostituire la detta misura con quella meno gravosa del trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo prevista dal medesimo art. 22, in quanto tale sostituzione in melius non costituisce una nuova iniziativa cautelare nei confronti dell'incolpato, ma si risolve nell'accoglimento parziale dell'istanza di revoca avanzata dall'incolpato, in relazione alla quale è sufficiente acquisire il parere del pubblico ministero; d) ai fini della consumazione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. A), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è necessaria la spendita esplicita della qualità di magistrato, quando questa è nota all'interlocutore, essendo piuttosto necessario l'uso strumentale della detta qualità, posto in essere al di fuori dell'esercizio delle funzioni, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.